

Regione Emilia Romagna

GLI ASSESSORI

GIAN CARLO MUZZARELLI MARIOLUIGI BRUSCHINI

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E SVILUP-PO TERRITORIALE, COOPERAZIONE COL SISTE-MA DELLE AUTONOMIE, ORGANIZZAZIONE

ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE.

DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.

PROTEZIONE CIVILE

Ai Sindaci dell'Emilia-Romagna Ai Presidenti delle Province dell'Emilia Romagna

Ep.c.

Agli Ordini e Collegi professionali Alle associazioni economiche e sociali

LORO SEDI

Reg. PG/09/228337 del 13/10/2009

OGGETTO: conclusione del regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed illustrazione dell'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009.

Come è noto il 30 giugno 2009, ha avuto termine il periodo transitorio di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, durante il quale era possibile applicare alternativamente o la normativa tecnica per le costruzioni previgente ovvero quella di cui al medesimo decreto ministeriale (¹).

Pertanto dal 1° luglio è divenuto obbligatorio per i nuovi interventi dare applicazione alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Quanto all'impatto della nuova normativa tecnica rispetto ai procedimenti in corso, l'art. 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) stabilisce che: "Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo".

Il testo nazionale, mentre ha chiarito l'ampia portata del concetto di "costruzione iniziata" con riguardo alle opere a committenza pubblica (²), per le costruzioni di natura privatistica non ha precisato rispetto a quale fatto o adempimento amministrativo le stesse potessero essere considerate iniziate.

Per superare tale incertezza normativa, il legislatore regionale è intervenuto a completamento della previsione statale, specificando con l'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009, che il "regime transitorio" previsto dal riportato art. 20, comma 3, si applica anche agli interventi edilizi per i quali alla data del 30 giugno 2009 sia stata presentata la denuncia di inizio attività o sia stato richiesto il permesso di costruire.

La norma regionale, dunque, per specificare in modo univoco la nozione di "costruzioni iniziate" con riferimento alle opere private, ha assunto la data del formale avvio del procedimento edilizio, dando modo così alle amministrazioni comunali ed ai cittadini di avere come riferimento un dato oggettivo non interpretabile.

Pertanto, nella regione Emilia-Romagna, per effetto delle disposizioni legislative statali e regionali appena richiamate, per gli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata dal Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'attuazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Appare opportuno accennare alla circolare del 5 agosto 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha inteso richiamare l'attenzione sulla conclusione del periodo transitorio stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.L. n. 248 del 2007, ed orientare l'interpretazione del comma 3 della medesima disposizione, cercando di superare l'incertezza del dettato normativo e chiarirne la portata applicativa.

Senza entrare in alcun modo nel merito dei contenuti di detta circolare, è sufficiente sottolineare che la stessa non opera nella regione Emilia-Romagna, in quanto essa ha una portata meramente interpretativa della disposizione statale e non influisce in alcun modo sulla piena validità ed efficacia dell'art. 64, comma 7, della legge regionale, la quale legittima pienamente gli operatori privati ad attuare gli interventi edilizi nell'osservanza dell'univoco dettato normativo illustrato in precedenza.

A tal riguardo, appare utile sottolineare che l'ammissibilità dell'intervento legislativo regionale è stata riconosciuta dallo stesso Governo, che ha espressamente esaminato la norma regionale appena richiamata, non sollevando alcuna questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Cordiali saluti

GIAN CARLO MUZZAFELLI NEBOLUIGI BRUSONNI
PER GRADULULI DE CONTRA CONTRA

L'art. 20 comma 3 fa infatti riferimento a quelle opere per le quali prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni si sia provveduto all'affidamento dei lavori o sia stato avviato il procedimento che presiede alla progettazione definitiva o esecutiva dei lavori.



⁽¹⁾ Infatti il termine di conclusione del regime transitorio per l'operatività delle nuove norme tecniche, già previsto al 30 giugno 2010 dall'art. 20, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), come modificato, è stato fissato al 30 giugno 2009 con la modifica indotta dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 di conversione del decreto legge n. 39 del 2009 (Provvedimenti per le popolazioni dell'Abruzzo), pubblicata in G.U. 27 giugno 09 ed entrata in vigore il giorno successivo.